

*Al Dirigente Risorse Umane e AA.GG.
dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie
Dr.ssa Elena Bertarelli*

*Al Dirigente Settore Finanze
Comune di Portomaggiore
Dr. Riccardo Natali*

Verbale n. 10 del 06 maggio 2019 - Parere del Revisore Unico

Oggetto: Parere sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2019 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) per il triennio 2019/2021 del Comune di Portomaggiore.

Il Revisore Unico **Rag. Lorena Rebecchi**, nominata con delibera del **C.C. n. 30 del 26/09/2018** revisore del Comune di Portomaggiore per il periodo 01/10/2018 - 30/09/2021,

Premesso che con prot. Unione n. 11591 del 30-04-2019 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2019 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) per il triennio 2019/2021 del Comune di Portomaggiore siglato in data 19.04.2019:

- Linee di indirizzo alla contrattazione decentrata per l'anno 2019 approvate con delibera di G.C. n.28 del 09.04.2019;
- Ipotesi di CCI 2019/2021 del Comune di Portomaggiore per il personale non dirigente sottoscritta il 19/04/2019, comprensivo dell'appendice A relativa alla costituzione ed utilizzo del fondo risorse decentrate 2019;
- Relazione illustrativa e tecnico - finanziaria, redatta in base agli schemi approvati con Circolare RGS n. 25 del 19.7.2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/, opportunamente modificati coerentemente con il nuovo CCNL 21/05/2018 ed i vincoli normativi;

Rilevato inoltre che con la documentazione di cui sopra è stato trasmesso il prospetto riepilogativo del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

Visti:

- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";
- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei

casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...”;

- l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1”;
- l'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale**, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;
- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

Ricordato che:

- in data 19.09.2017 con deliberazione n. 34 del Consiglio comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 dell'11.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si è approvato, ai sensi dell'art. 243-bis comma 5 del D.Lgs. 267/2000, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei conti, nelle risultanze di cui all'allegato 1 alla predetta deliberazione, facente parte integrante e sostanziale della stessa, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2017-2026, che contiene indicazioni vincolanti per la formazione delle previsioni degli esercizi 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 10.1.2018, immediatamente eseguibile, si approvava di richiedere, ai sensi dell'art. 1 co. 849 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Emilia-Romagna e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale la possibilità di rimodulare, entro il 31 luglio 2018, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tenendo conto delle disposizioni previste dall'art. 1 co. 848 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 16.02.2018, l'ente ha accertato ai sensi dell'art. 1 co. 848 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, un maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, rientrante nel disavanzo già rilevato in sede di rendiconto 2016, di complessivi € 3.238.890,53 da ripianare a decorrere dal 01 gennaio 2018 in quote costanti entro l'esercizio 2044;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.02.2018, è stato approvato il ripiano del maggior disavanzo straordinario di amministrazione, indicando l'importo del recupero annuale (pari ad euro 119.958,91) da spalmare nei singoli esercizi fino al 2044, ed è stato approvato, ai sensi dell'art. 1 co. 849 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale - rimodulato, redatto in base alle linee guida della Corte dei conti, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2017-2023, che contiene indicazioni vincolanti per la formazione delle previsioni degli esercizi 2018-2020;

Dato atto che il Comune di Portomaggiore risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, comma 557 quater della Legge n. 296 del 27.12.2006, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate nel corso dell'anno dal Servizio Risorse Umane dell'Unione;

Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 28 del 09/04/2019 ha ritenuto, in relazione a quanto sopra riportato e tenuto conto di quanto contemplato dall'art. 40, comma 3-quinques del D.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 67, comma 6, del CCNL FL del 21.5.2018, che non sussistano le condizioni per prevedere risorse variabili del fondo ai sensi del medesimo art. 67, comma 3, lettera h (incremento dell'1,2% su base annua, del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza);

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

Preso atto:

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all'art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
 - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.

- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 del Comune di Portomaggiore, era stato quantificato, per la parte stabile, con determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 60 del 11.02.2019 in complessivi €. 151.623,20, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
- che il limite del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dall'anno 2019 è rideterminato a seguito del trasferimento del personale in esubero in complessivi **€. 147.428,29**;

Rilevato che il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Portomaggiore per l'anno 2019, oggetto della presente certificazione, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili, è quantificato come da nota del Dirigente del Settore Risorse Umane prot. n. 10783 del 18.04.2019, in applicazione del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, nonché all'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, in complessivi **€. 156.685,60**;

Evidenziato in particolare che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per €. 62,40 importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per € 5.000,00= derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del DLgs. 50/2016;

Riscontrato che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 del Comune di Portomaggiore di complessivi **€ 156.685,60=**, risulta così suddiviso:

- **Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a € 151.623,20=**
- **Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a € 5.062,40=.**

Riscontrato altresì che, ai fini del calcolo del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, l'utilizzo effettivo del Fondo destinato alla Retribuzione di Posizione e di Risultato delle Posizioni Organizzative, per l'anno 2019 è pari a complessivi €. 0, in quanto non istituite, mentre le risorse non soggette al limite sono pari a €. 10.758,15, risulta pertanto rispettato il limite all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, di complessivi €. 147.428.29;

Preso atto altresì del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, complessivamente inteso, comprensivo anche delle somme inerenti il salario accessorio del personale dirigente, come da prospetto ricevuto;

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018 ;
- che il fondo per l'anno 2019 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- che l'onere scaturente dalla contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il triennio 2019/2021 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021 (personale non dirigente) in oggetto, ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali;

CERTIFICA

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore relativamente all'anno 2019 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- compatibilità dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente per il triennio 2019/2021 del Comune di Portomaggiore sottoscritto in data 19.04.2019, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali

Mirandola , 06 maggio 2019

Il Revisore Unico

Rag. Lorena Rebecchi
(firmato in digitale)